



## Edizione di mercoledì 2 luglio 2014

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Esonero da RW più ampio se l'intermediario finanziario compila il 770?](#)

di Nicola Fasano

### IMPOSTE SUL REDDITO

[L'area è edificabile solo con l'effettiva variazione dello strumento urbanistico](#)

di Fabio Garrini

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Le rettifiche di consolidamento nel quadro GN: gli interessi passivi “eccedenti”](#)

di Federica Furlani

### ADEMPIMENTI

[Ci mancava il canone speciale Rai](#)

di Giovanni Valcarenghi

### ENTI NON COMMERCIALI

[Compensi sportivi anche in presenza di attività commerciale](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Yosemite e iOS8, le prossime novità per Mac e dispositivi Apple](#)

di Teamsystem.com

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Esonero da RW più ampio se l'intermediario finanziario compila il 770?***

di Nicola Fasano

Con la [\*\*circolare 19/E/2014\*\*](#) l'Agenzia delle entrate, oltre ad esaminare il passaggio della tassazione delle rendite finanziarie dal precedente 20% al 26%, ha chiarito anche le conseguenze derivanti **dall'abrogazione della ritenuta in entrata** sui flussi esteri, sia dal punto di vista degli intermediari che da quello dei contribuenti tenuti alla presentazione del quadro RW.

Come si ricorderà, l'articolo 4, comma 2, del D. L. n. 167/1990, recante le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, a seguito delle **modifiche introdotte dalla legge europea n. 97/2013** aveva previsto una serie di disposizioni in materia di **ritenute** sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria.

In particolare come principio di carattere generale era stato previsto che i predetti redditi fossero **in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi dagli intermediari residenti che **intervenivano nella riscossione** dei relativi flussi finanziari e dei redditi (salvo diversa comunicazione da parte del contribuente), oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività erano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Per tener conto delle **difficoltà applicative** riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine all'applicazione di tale ritenuta, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014 che aveva disposto il **rinvio dei relativi adempimenti** al 1° luglio 2014. La norma è stata poi **definitivamente eliminata dal D.L. 66/2014**.

L'abrogazione, tuttavia, esplica effetti ai fini **dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW** da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

Ciò in quanto, a seguito delle novità introdotte dalla legge europea 97/2013, gli obblighi di monitoraggio **non sussistono** per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, **a condizione** che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati **assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**, non essendo più sufficiente un "semplice" intervento degli intermediari nella fase della riscossione. In proposito

è opportuno **distinguere** a seconda che le attività etere **abbiano o meno prodotto redditi**.

In particolare, per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d'imposta **non hanno prodotto reddito**, l'esonero compete sempreché **affidate in amministrazione o gestione** presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. **In mancanza di tale affidamento**, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel **quadro RW** evidenziando, tramite barratura dell'apposita casella, che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere.

La situazione è più articolata in presenza di **attività che abbiano prodotto redditi** nel corso del periodo di imposta, laddove, ai fini dell'esonero dall'RW oltre all'incarico a gestire/amministrare le attività estere, in linea di principio, è necessario che l'intermediario **applichi la ritenuta**, agendo quale sostituto di imposta.

La circolare richiama il caso delle **polizze emesse da imprese di assicurazione estere** operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi: l'**esonero** dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di **applicazione opzionale dell'imposta sostitutiva** di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia **incaricato l'intermediario residente** che interviene nella riscossione del flusso **all'applicazione della predetta imposta sostitutiva**. Lo stesso ragionamento può essere fatto per i proventi derivanti da **OICR esteri** o per le attività affidate in **amministrazione fiduciaria**.

Lo spunto più interessante contenuto nella circolare sul tema in esame, tuttavia, è rappresentato **dall'apertura** rispetto ai redditi derivanti da **partecipazioni qualificate estere**. In proposito le Entrate precisano che gli stessi possono usufruire **dell'esonero da monitoraggio**, nonostante sia stata abrogata la richiamata ritenuta a titolo d'acconto, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell'ambito di un **rapporto di amministrazione o gestione** con l'intermediario residente in virtù del quale quest'ultimo applica la **ritenuta a titolo d'acconto sui relativi dividendi** ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, ed è questo **l'aspetto più interessante**, l'amministrazione finanziaria precisa che **in assenza di un'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze** derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l'intermediario residente deve in ogni caso effettuare la **segnalazione dell'operazione nell'ambito del 770, quadro SO**. Sembra **ragionevole** ritenere che tale principio possa trovare applicazione anche in **casi simili** a quello delle plusvalenze finanziarie (si pensi ai proventi da OICR esteri rispetto ai quali il contribuente non ha prodotto il costo di acquisto, impedendo l'applicazione della ritenuta all'intermediario italiano che agisce nella riscossione che è comunque tenuto ad indicare il flusso nel 770).

## IMPOSTE SUL REDDITO

# **L'area è edificabile solo con l'effettiva variazione dello strumento urbanistico**

di Fabio Garrini

Se **non è ancora stata approvata la variazione allo strumento urbanistico** che modifica la destinazione del terreno – da agricolo ad edificabile – tale variazione non può esplicare effetti ai fini fiscali e il **terreno non può qualificarsi edificabile**: in questo modo la **Cassazione**, con la **sentenza n. 13142 depositata l'11 giugno 2014**, richiede un atto ufficiale per attribuire efficacia alle variazioni dello strumento urbanistico.

### **Variazioni al PRG efficaci con l'approvazione**

Il giudizio che ha portato alla sentenza in commento riguarda un avviso di accertamento legato alla **plusvalenza (quale reddito diverso) derivante dalla cessione di un terreno edificabile**, che il contribuente non aveva tassato ritenendolo la cessione riguardante un suolo privo di qualifica edificatoria. Nella sentenza si legge come gli tutti gli altri fattori, diversi dalla effettiva approvazione della variante urbanistica che sancisce l'inquadramento del terreno in zona edificabile, sono da ritenersi del tutto irrilevanti: **non interessa** il fatto che la cessione sia avvenuta **solo un mese prima della delibera comunale** (quindi a breve distanza dell'effettiva "trasformazione urbanistica" del terreno), né rileva il fatto che il **prezzo di cessione sia stato sensibilmente più elevato** di quello normalmente riconosciuto ai terreni agricoli e fosse molto più in linea con il prezzo di quelli edificabili, né rileva che il Comune avesse già dato **incarico ad un professionista di redigere il progetto di variante** al Piano Regolatore. Allo stesso modo **nessuna rilevanza** ha il fatto che **l'acquirente sia una impresa che svolge attività edilizia**, soggetto che quindi ragionevolmente era interessato all'acquisto di un terreno con caratteristiche edificatorie e non rurali.

Prima dell'atto di compravendita era presente solo una decisione del Comune di procedere alla modifica urbanistica, **modifica che però si è sostanziata solo dopo l'effettiva cessione del terreno**, a nulla rilevando che comunque il contribuente, alla data della cessione, poteva avere una ragionevole contezza di quella che poteva essere la destinazione del terreno dopo la variante (corroborata dagli elementi prima richiamati).

La Suprema Corte ha evidenziato come malgrado le ragionevoli osservazioni proposte dall'Amministrazione Finanziaria (e accettate dalla CTR) che hanno portato all'emissione dell'atto di accertamento, ciò non di meno va osservato come **dare rilevanza ad un**

**procedimento di variazione urbanistica** non ancora formalizzato in una delibera si trasformerebbe nel dare rilevanza, ai fini della tassazione “... *ad un mero atto prodromico, ancora incerto nei contenuti e rispetto alla qualifica, ai fini fiscali, dell'area come edificabile, spettando in ogni caso la adozione della delibera di approvazione della variante al Consiglio Comunale.*” In altre parole, malgrado quell'area avesse già il “sapore” di un terreno edificabile, **occorre stabilire una linea di demarcazione che deve essere individuata in un atto ufficiale** dell'Amministrazione Comunale.

### Variazioni urbanistiche dall'adozione

Si coglie peraltro l'occasione per ricordare quale sia il momento in cui delle variazioni apportate ad uno strumento urbanistico assumono efficacia ai fini fiscali: un terreno che diviene **edificabile dal momento dell'approvazione** dello strumento da parte del Comune, a nulla rilevando la successiva fase di approvazione. Si tratta di una importante modifica normativa che risale **all'art. 36 c.2 del DL 223/06** secondo cui “... *un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.*”

In questo modo, già da qualche anno, è stato risolto il dubbio circa la rilevanza o meno della successiva approvazione, conferendo efficacia già alla precedente fase dell'adozione: detta previsione, come specificamente affermato dalla norma, **esplica efficacia tributaria generalizzata**: tanto ai fini delle imposte sul reddito, quanto ai fini IVA e dell'imposta di registro, quanto in relazione ai tributi comunali (la norma richiamava l'ICI, applicabile *ratione temporis*, ma le medesime considerazioni devono oggi valere per IMU e TASI).

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Le rettifiche di consolidamento nel quadro GN: gli interessi passivi “eccedenti”***

di Federica Furlani

Il consolidato fiscale è una modalità di tassazione concessa ai **gruppi societari** la cui disciplina è regolata **negli artt. 117-129 del Tuir.**, che si perfeziona con specifica **opzione** su modello dell'Agenzia delle Entrate (D.M. 9 giugno 2006) con validità triennale.

Il consolidato consente di far sorgere un'unica **obbligazione tributaria** a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un **rapporto di controllo**, come previsto dall'art. 2359 comma 1 numero 1 del codice civile.

Con l'adesione al consolidato fiscale l'obbligazione tributaria in capo al gruppo è determinata con l'applicazione dell'aliquota di tassazione ad un'unica **base imponibile** determinata dal consolidamento del reddito/perdita dell'ente controllante e degli enti controllati: si determina pertanto un **unico reddito complessivo globale** corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole società.

La convenienza nell'adottare tale istituto si evidenzia proprio nella possibilità di **compensazione** immediata delle **perdite fiscali** di una o più società partecipanti al gruppo con gli **imponibili** delle altre società.

Con la **Legge 244/2007** (art. 1 comma 33) sono state eliminati, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, **ulteriori benefici** che si potevano conseguire con l'adesione al consolidato: la totale esenzione dei dividendi, i vantaggi sul pro rata patrimoniale e sulla neutralità dei trasferimenti infra-gruppo.

Permane invece il beneficio derivante dall'applicazione del regime di deduzione degli interessi passivi previsto dall'**art. 96 Tuir**, ovvero la possibilità di **compensare gli interessi passivi indeducibili** di una società del gruppo con il **ROL eccedente** di altra società.

Vediamo in che modo.

Il **quadro GN** del Modello Unico SC, che deve essere compilato da tutte le società del gruppo, consolidante e consolidate, e i cui dati serviranno alla consolidante al fine di predisporre la dichiarazione del gruppo utilizzando l'apposito modello CNM, contiene una sezione, la **Sezione**

**VII** dove vanno indicati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle rettifiche di consolidamento.

Oltre alla rettifica relativa alla **neutralità fiscale opzionale per i trasferimenti di beni** fra le società partecipanti, che, come è detto, è un regime soppresso, ma a rigo **GN37** vanno gestiti eventuali trasferimenti in neutralità effettuati fino al periodo 2007, l'altra possibile rettifica riguarda gli interessi passivi.

In particolare il **rigo GN36** va compilato dai soggetti diversi da quelli “finanziari” (questi devono compilare il rigo GN35 seguendo il regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96, comma 5-bis Tuir,), comprese le holding industriali, che applicano il regime “ordinario” di deduzione degli interessi passivi previsto dall'**art. 96 comma 7 del Tuir**.

Il vantaggio nell'aderire al regime del consolidato fiscale nazionale consiste nel fatto che, l'eventuale **eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili** generatasi in capo ad un soggetto partecipante alla tassazione di gruppo può essere portata a **riduzione del reddito complessivo consolidato**, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un **risultato operativo lordo “eccedente”**.

A tal fine, nel **rigo GN36**, va quindi indicato:

- in **colonna 1**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi da trasferire al consolidato ai sensi del comma 7 dell'art. 96 del Tuir (rigo RF121, colonna 2);
- in **colonna 2**, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) da trasferire al consolidato (rigo RF120, colonna 2).

L'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti **deve essere uguale** all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società: **eventuali eccedenze** di interessi passivi o di ROL non trasferibili non devono essere indicate, in quanto non riportabili nell'ambito della dichiarazione consolidata.

Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui la società che presente interessi passivi o ROL eccedente sia una **società di comodo**.

In tal caso, se il reddito “ordinariamente” determinato è **inferiore a quello risultante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo**, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito derivante dall'applicazione di quest'ultima disposizione e pertanto, **non potendo la consolidante effettuare alcuna variazione in diminuzione** per rettificare tale importo, i righi GN35 e GN36 non devono essere compilati.

Se invece è **maggior**e, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito determinato ordinariamente e la consolidante ha diritto ad operare la **rettifica in diminuzione solo fino a concorrenza dell'eccedenza del reddito ordinariamente determinato rispetto a quello "minimo"**.

## ADEMPIMENTI

---

### ***Ci mancava il canone speciale Rai***

di **Giovanni Valcarenghi**

In queste settimane di intenso impegno lavorativo, il clima già teso degli studi professionali viene ulteriormente turbato da telefonate, mail e visite di clienti che chiedono delucidazioni su una simpatica che viene

Si tratta, come esplicitato dall'oggetto della comunicazione, del **Canone Speciale alla televisione** ; già la forma lessicale è claudicante, figuriamoci il resto.

Comunque sia, vediamo di **riepilogare le disposizioni** in modo da avere sotto mano tutto quanto necessario **per poter fornire una risposta rapida** ed efficacie alle richieste del cliente e dedicare il nostro tempo prezioso ad altre occupazioni più interessanti.

Secondo quanto desumibile dal sito RAI, **devono pagare** il canone speciale **coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare**, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458).

Con [nota del 22 febbraio 2012](#), il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per **“apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”** ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Ne consegue, ad esempio, che di per sé **i personal computer**, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, **non sono assoggettabili a canone**. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Il tutto può essere sintetizzato nella tabella che segue:

Chi rientrasse nelle fattispecie di cui sopra pagherà **un canone differenziato a seconda della**

**tipologia di attività esercitata**, come riepilogato nella tabella che segue:

Il Canone speciale ha **validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato**, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga **più apparecchi** atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive **in sedi diverse** dovrà stipulare **un canone per ciascuna di esse** (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246.

Il Canone speciale è **strettamente personale**: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI.

Non ci resta che chiudere con una constatazione in termini di opportunità, tenuto anche conto dei tempi di spending review che interessano la RAI: ma **quanto sarai mai costato questo invio massiccio di lettere ai contribuenti?** E quanto potrà **fruttare in termini di incasso?** Supposto che sia giusto il pagamento di questo canone (e non si intende entrare nel merito di questa riflessione), non sarebbe più corretto che vi fosse una attivazione obbligatoria al momento dell'acquisto dell'apparecchio?

Chiusa la parentesi del canone RAI; **si torna al lavoro!**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **Compensi sportivi anche in presenza di attività commerciale**

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

**Arriva finalmente da una sentenza** della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, la n. 171/01/14, la conferma che, **un'associazione sportiva dilettantistica** affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, o ad un Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata e regolarmente **iscritta nel Registro nazionale del CONI**, ha diritto a riconoscere ai propri **atleti, dirigenti o istruttori** compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui agli art. 67, comma 1, lett. m) e 69 del Tuir, indipendentemente dalla natura commerciale o meno dei proventi dalla stessa conseguiti.

Quello appena ricostruito, infatti, è un principio giuridico molto spesso disatteso da parte dell'Agenzia delle Entrate o dall'Inps ex Enpals che, prendendo le mosse da accertamenti o verifiche nelle quali si opera il disconoscimento della natura non commerciale dei proventi conseguiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche verificate, **senza motivazioni ulteriori derivano da ciò anche la perdita** per le medesime **del diritto a riconoscere compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica** di cui al combinato disposto degli art. 67 comma1, lett. m) e 69, comma 2 TUIR, ricalcolando le conseguenti omesse ritenute non versate sui compensi medesimi e le relative sanzioni.

Nella lite che ha generato la sentenza in commento, che costituisce un **importante precedente anche per le realtà attualmente oggetto di verifica**, l'Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo aveva disconosciuto la natura istituzionale di tutti proventi conseguiti da parte di una asd in ragione del riscontrato **modus operandi tipicamente commerciale assunto dalla verificata** e aveva emesso nei confronti dell'ente **due avvisi di accertamento, il primo con il quale accertava maggiori imposte Ires, Irap e Iva e l'altro attraverso cui accertava le presunte omesse ritenute sui compensi da prestazione sportiva dilettantistica** riconosciuti agli istruttori e ai dirigenti dell'associazione in ragione del fatto che, avendo la stessa percepito proventi considerati di natura commerciale si era di fatto comportata come un'impresa e, pertanto, avrebbe dovuto assumere con rapporto di lavoro subordinato tutti i suoi collaboratori operando le ritenute conseguenti.

L'associazione proponeva separati ricorsi avverso i due atti difendendo la legittimità del proprio operato, la natura non commerciale della propria attività e, in merito all'avviso relativo alle presunte omesse ritenute, faceva presente ai Giudicanti che, **se anche fosse stata confermata la riqualificazione come commerciali dei proventi conseguiti dall'ente, questo non avrebbe comunque in alcun modo inficiato la legittimità del riconoscimento** da parte della

stessa di **compensi agevolati** per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica in quanto, l'art. 67 cit., non prevede alcuna valutazione preventiva circa la natura commerciale o meno del soggetto titolato ad erogare i citati emolumenti essendo **sufficiente solo la qualifica di ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal CONI**.

Recita infatti testualmente la norma in discussione: *“Sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”*.

Secondo la formulazione testuale della norma, dunque, per poter legittimamente riconoscere i compensi dalla medesima disciplinati devono sussistere contemporaneamente **due presupposti imprescindibili**, uno di carattere oggettivo e uno soggettivo: deve trattarsi di proventi riconosciuti per attività svolte per esercizio diretto di attività sportiva, e detti compensi possono essere corrisposti solo da parte di determinati soggetti titolati a farlo : CONI, FSN EPS o qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto.

Nel caso di specie, secondo la difesa dell'associazione, entrambi i requisiti risultavano soddisfatti perché l'ente svolgeva attività a carattere sportivo, come confermava lo stesso ufficio, anche se con modalità commerciali, ed era inoltre formalmente riconosciuta dal CONI in quanto iscritta nel Registro nazionale istituito dal suddetto ente.

L'Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio confermando il fondamento dei propri accertamenti in ragione della natura commerciale dei proventi conseguiti dall'associazione che faceva della medesima un ente commerciale a carattere imprenditoriale.

**La Commissione Tributaria**, con separate sentenze tra loro richiamate, **conferma l'avviso di accertamento** relativo alle maggiori imposte Ires, Irap e Iva, in quanto dà atto delle modalità assolutamente commerciali dell'agire dell'associazione e accoglie, invece, il ricorso dell'associazione in relazione alle presunte omesse ritenute confermando la tesi difensiva dell'associazione secondo cui *“sussistendo le condizioni oggettive e soggettive, peraltro non contestate, indipendentemente dalla tipologia di attività praticata dal soggetto erogante, per l'art. 69, TUIR i comensi di cui all'art. 67, comma1, lett. m) TUIR, non costituiscono mai reddito per il percipiente entro la soglia di euro 7.500 nel periodo d'imposta e non devono, di conseguenza, essere operate in riferimento ad essi ritenute di alcun tipo”*.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

# ***Yosemite e iOS8, le prossime novità per Mac e dispositivi Apple***

di **TeamSystem.com**

[www.teamSystem.com](http://www.teamSystem.com)

Durante l'ultima **World Developers Conference** di **Apple**, come ormai accade sempre, tutto il mondo è rimasto attaccato al computer per seguire in diretta streaming le novità che la mela morsicata porterà nella vita di tutti i possessori di **iPad**, **iPhone** e **Mac**. In realtà ci si aspettava un po' di più dalla presentazione che si è tenuta a San Francisco agli inizi di giugno, ma la mamma dei Mac non ha deluso neanche stavolta i 9 milioni di sviluppatori che orbitano intorno all'universo Apple. Fra le novità più interessanti, c'è stata la presentazione del nuovo sistema operativo **OSX 10.10 Yosemite** per i computer e del nuovo **iOS 8** per tablet e smartphone che dovrebbero essere **rilasciati in autunno**.

### **Le novità più interessanti di Yosemite**

Cosa fa di diverso e di nuovo Yosemite, rispetto alla suo predecessore Maverick? Sostanzialmente, almeno nella versione beta del sistema operativo, non ci sono strumenti mozzafiato, ma tanti miglioramenti, quello sì. Con Yosemite, Apple ha confermato la tendenza verso un'interfaccia grafica più lineare (**Flat Design**) che rende sempre più simili l'aspetto di tablet e computer.

Ecco le principali novità:

- **Time Machine.** Rinnovata completamente la grafica dello strumento che permette di creare e ripristinare dei backup del sistema.
- **Centro Notifiche.** Al suo interno è presente ora la nuova modalità di visualizzazione, **Oggi**, che permette di avere raccolte in un unico posto tutte le informazioni del momento: **Calendario**, **Meteo**, **Azioni**, **Promemoria**, **Social Network** ecc.
- **iCloud Drive.** Lo spazio remoto di Apple, è stato integrato all'interno di **Finder** e permette di archiviare qualunque tipo di file. Ora iCloud funziona sul Mac come qualunque altra cartella. È quindi possibile **trascinare** al suo interno dei file, **creare** altre **cartelle** e ricercare i documenti utilizzando **Spotlight**.
- **Safari.** Il browser dei Mac, è cambiato. Offre un controllo migliore della navigazione, soprattutto per quanto riguarda la privacy. È possibile aprire finestre separate per la navigazione privata e usare il motore di ricerca **DuckDuckGo** (<https://duckduckgo.com/>) che permette di fare ricerche sul web senza essere tracciati. Secondo Apple, adesso

Safari è sei volte più veloce rispetto a **Firefox** e almeno cinque volte più veloce di **Chrome**, quando visualizza pagine web con codice **JavaScript**, presente comunemente in moltissimi siti.

- **Mail.** Tramite lo strumento **Markup**, Mail permette ora di compilare e firmare moduli oppure aggiungere annotazioni ai Pdf all'interno del programma di posta elettronica. Lo strumento **Mail Drop** permette di inviare **allegati** di posta che pesano fino a **5 GB** a qualunque indirizzo email. Una funzione molto utile per chi ancora non usa strumenti come **Dropbox**.
- **Integrazione con iOS.** Fra le novità più interessanti del nuovo Yosemite ci sono le **Funzioni di Continuità** che hanno lo scopo di migliorare l'interazione e il passaggio da computer a dispositivo mobile. Lo strumento **Handoff**, per esempio, permette, quando il tablet è vicino al Mac, di iniziare un'operazione su un dispositivo e continuare con l'altro in maniera completamente automatica. I messaggi **SMS** e **MMS** che prima apparivano solo sul iPhone, adesso compaiono in **Messaggi** su tutti i dispositivi. Inoltre, è possibile mandare sms direttamente dal Mac o usare il computer come vivavoce del telefono durante una chiamata.

## Le novità più interessanti di iOS8

- **TouchID.** Strumento molto interessante che sfrutta il lettore di impronte digitali, presente nel **iPhone 5S**, per accedere in maniera sicura ai servizi che richiedono **l'autenticazione**: pensiamo ai vari social network, ai siti delle banche o per effettuare **pagamenti digitali** con la sola pressione di un dito.
- **Tastiera.** Finora la tastiera di iPad o iPhone era sostanzialmente quella di Apple. Adesso sarà finalmente possibile personalizzarla con altre sviluppate da terze parti.
- **Siri.** Pronunciando "Hey Siri" sarà possibile fare domande più veloci al famoso assistente vocale di Apple. L'aggiornamento a iOS8 permetterà anche di avere al volo informazioni sui brani musicali che si stanno ascoltando.
- **Health.** Questa app permetterà al telefono o al tablet di dialogare con accessori esterni che servono a monitorare la salute. Sarà in grado di creare grafici e statistiche utilizzando i dati raccolti.
- **QuickReply.** Tramite questa funzionalità sarà possibile rispondere più velocemente alle notifiche. Potremo, per esempio, rispondere direttamente a un messaggio di Facebook o a un sms senza aprire le rispettive applicazioni.
- **QuickType.** Per chi usa **Android**, questa funzione è nota da tempo. Permette di anticipare le parole che si scrivono sulla tastiera in maniera intelligente, in base cioè alle frasi che usiamo più spesso e non solo con la classica funzione di completamento automatico.
- **iMessage.** Il software per la messaggistica di Apple ora prevede anche messaggi vocali e chat di gruppo. Funzioni che sembrano arrivare direttamente da **WhatsApp** e altri strumenti simili.